



# FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale  
[www.flpdifesa.it](http://www.flpdifesa.it)



## NOTIZIARIO N. 103 DEL 31 AGOSTO 2011

### IL DECRETO CORRETTIVO DI BRUNETTA NON HA BLOCCATO LA VALUTAZIONE EX D.LGS. 150 **QUALCHE PRECISAZIONE SULLE "SCHEDE PERFORMANCE"**

Nella G.U. n. 194 del 22 agosto u.s., è stato pubblicato il D. Lgs. 1.08.2011, n. 141 (in vigore dal 6 p.v.) recante alcune modifiche ed integrazioni alla famigerata legge Brunetta (D.Lgs. 27.10.2009, n. 150).

Come i colleghi ricorderanno dalla lettura del nostro Notiziario n. 11 del 24 gennaio 2011, il provvedimento correttivo è stato fortemente voluto dal Ministro Brunetta per contrastare e arginare i ripetuti pronunciamenti dei Tribunali (si ricordi la sentenza del Giudice di Roma sul ricorso di FLP) avvenuti sulla base della previsione dell'art. 65 del D.Lgs. 150, ora reinterpretato dall'art. 5 D. Lgs. 141.

Sui contenuti di detto D.Lgs. 141 (testo allegato), la FLP ha prodotto e diffuso il Notiziario n. 47 del 29 luglio u.s., a cui si rinvia e che reca peraltro il pesantissimo giudizio della nostra Federazione. Pur tuttavia, riteniamo utile ritornare su alcuni aspetti che toccano la "questione performance", anche per dare risposta alle numerosissime richieste di chiarimento che ci sono pervenute nel corso di questi giorni.

Innanzitutto va chiarito che il percorso relativo alla valutazione della performance individuale di cui alla Direttiva 23.12.2010 non subirà interruzioni a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.141, e dunque il percorso delle "schede individuali" andrà avanti secondo la tempistica indicata al punto 4 della Direttiva. Peraltro, per quanto a nostra conoscenza, i Vertici di area, e tra questi Segredifesa per l'area amministrativa e Stato Maggiore Difesa per l'area operativa, avrebbero già individuato le "strutture ordinarie... deputate alla compilazione delle graduatorie" (DD.GG. ed Enti segnalati dagli SS.MM.).

E' vero che l'art. 6 del D.Lgs. 141 dispone che *"la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009"*; ma è anche vero che lo stesso articolo prevede che *"nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"* (il 50% delle economie aggiuntive destinate al FUA, di cui il 50% al sistema premiale delle fasce ex art. 19).

Dunque, parrebbe evidente che, in previsione del possibile ottenimento di economie aggiuntive e della loro messa in disponibilità per la contrattazione integrativa, le graduatorie dovrebbero essere comunque formate dalle strutture ordinarie prescelte dai Vertici dalle quattro aree (Ufficio di Gabinetto; S.M.D.; S.GD e C.SM). Resta comunque confermato che, fino alla sottoscrizione dei prossimi rinnovi contrattuali (campa cavallo...:2017?), non potrà essere comunque operata alcuna differenziazione retributiva legata alla valutazione della performance individuale nella distribuzione del FUA-FUS attuali (e infatti l'accordo nazionale FUA 2011 prevede che, per la distribuzione del FUS, si faccia riferimento solo alla "produttività progettuale" e alla misurazione/valutazione dell'apporto individuale ai progetti).

Per quanto precede, riteniamo dunque infondate le ipotesi di blocco delle "schede di valutazione" a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 141. Allo stato, pensiamo ci sia una sola possibilità di bloccare le "schede", ed è il ricorso al TAR promosso da FLP DIFESA, su cui vi aggiorneremo nei prossimi giorni.

Infine, sempre con riferimento alla misurazione/valutazione della performance individuale, si deve segnalare che l'art. 2 del D.Lgs. 141 ha modificato il comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 150 (il sistema delle fasce **non** si applica solo se *"il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque"* (si ricordi che il limite precedente per i dipendenti era fissato in "non superiore a otto").

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE  
(Giancarlo PITTELLI)



FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Piazza Dante, 12 00185 ROMA  
Tel 06.77201726 - Fax 06.23328792- 77201728  
e-mail: nazionale@flpdifesa.it



## **DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141**

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183) (GU n. 194 del 22-8-2011)**

**Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/2011**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente:

«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».

#### Art. 2

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».

#### Art. 3

Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 31, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.».

#### Art. 4

Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

#### Art. 5

Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

## Art. 6

### Norme transitorie

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita' della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

>Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma